REGOLAMENTO (CEE) N. 269/83 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1983

recante quarta modifica dei regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 2192/81 per quanto riguarda le misure di controllo connesse alla concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle istituzioni e collettività senza scopo di lucro nonché da parte delle forze armate e corpi assimilati degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2191/81 (3) e (CEE) n. 2192/81 (4) della Commissione, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1333/82 (5), stabiliscono, agli articoli 6 e 5, la frequenza dei controlli connessi alla concessione degli aiuti previsti dai precitati regolamenti; che è opportuno modificare tali disposizioni per tener conto delle esigenze di minima fissate in materia dalla direttiva 77/435/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2191/81 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 6*

Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie per accertare l'osservanza del presente regolamento, tra cui la verifica dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore. Il controllo dev'essere attuato in conformità della direttiva 77/435/CEE del Consiglio (1).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro un termine di tre mesi, le modalità del controllo eseguito nelle varie fasi della commercializzazione del burro, nonché le disposizioni adottate conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a);

b) entro il 20 di ogni mese, i quantitativi per i quali, nel corso del mese precedente:

— sono stati rilasciati buoni,

— è stato corrisposto l'aiuto.

(1) GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 17 ».

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2192/81 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 5*

Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie per accertare l'osservanza del presente regolamento, tra cui la verifica dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore. Il controllo dev'essere effettuato in conformità della direttiva 77/435/CEE del Consiglio (1).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro un termine di tre mesi, le modalità del controllo eseguito nelle varie fasi della commercializzazione del burro, nonché le disposizioni adottate conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a);

b) entro il 20 di ogni mese, i quantitativi per i quali, nel corso del mese precedente:

— sono stati rilasciati buoni,

— è stato corrisposto l'aiuto.

(1) GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 17 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.
(4) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 24.
(5) GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 78.
(6) GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione